Associazione Regionale
dei Comuni della Sardegna
Cagliari

Prot. n. 950 Cagliari, 10 agosto 2017

Ai Sigg. Sindaci
Ai Sigg. Assessori al Bilancio
Ai Sigg. Segretari Comunali
Ai Sigg. Responsabili Area Finanziaria
dei Comuni della Sardegna
Loro sedi

Oggetto: Compensi minimi per i revisori.

Con riferimento all'oggetto, mi pregio trasmettere, di seguito, un articolo a firma Francesco Cerisano, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi e che si ritiene importante portare alla Vostra attenzione:

"Il limite minimo del compenso dei revisori locali non può essere lasciato al libero arbitrio dei comuni. Ma per ragioni di «adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione» va individuato nel limite massimo previsto per i revisori della fascia demografica immediatamente inferiore a quella dell'ente di appartenenza. Per i revisori dei comuni con meno di 500 abitanti e per quelli delle province sino a 400 mila abitanti, il limite minimo non può essere inferiore all'80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza. Lo ha stabilito l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali che è stato ricostituito lo scorso 15 febbraio presso il ministero dell'interno con il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi di contabilità finanziaria da parte degli amministratori locali. L'Osservatorio è intervenuto nella querelle interpretativa apertasi dopo la deliberazione n. 103/2017/Qmig della Corte conti Lombardia secondo cui il compenso di ciascun componente dell'organo di revisione, oltre a incontrare un limite massimo, doveva conoscere una barriera al ribasso, individuata nel compenso massimo previsto per i comuni della fascia demografica immediatamente inferiore, secondo la griglia definita dal dm 20 maggio 2005. Una tesi, però, non del tutto condivisa dalla sezione autonomie della magistratura contabile (deliberazione n. 16/Sezaut/2017/Qmig del 13 giugno 2017), secondo cui l'individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell'organo di revisione degli enti locali non compete alla Corte conti nell'esercizio della funzione consultiva, ma spetta esclusivamente al legislatore. In pratica, secondo la sezione autonomie, i limiti minimi del compenso dei revisori non potrebbero essere determinati per altra via se non quella normativa. «L'interprete», scrivono i magistrati della sezione autonomie, «non può sostituirsi al legislatore al fine di colmare lacune dell'ordinamento, ma deve privilegiare interpretazioni aderenti al tenore letterale e alla ratio delle norme, individuando la natura dei rapporti che soggiacciono ad esse ed evitando soluzioni ermeneutiche derogatorie o additive».

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486
e-mail: protocollo@ancisardegna.it

Associazione Regionale
dei Comuni della Sardegna
Cagliari

Con l'atto di orientamento approvato nella riunione del 13 luglio scorso, l'Osservatorio, presieduto dal sottosegretario all'interno Gianpiero Bocci, ha voluto dire la propria, auspicando «la più ampia condivisione operativa» del proprio parere, «tenuto conto della oggettiva necessità di una stabilità regolativa (...) dei rapporti contrattuali instaurati dall'ente locale» per garantire l'esercizio delle funzioni di revisore dei conti. Tra la tesi della sezione autonomie e quella della sezione lombarda della Corte conti, l'Osservatorio aderisce a quest'ultima condividendo l'esigenza, espressa dai giudici lombardi, di individuare non solo un limite massimo del compenso, ma anche un limite minimo. Diversamente, l'autonomia dei revisori locali potrebbe essere seriamente compromessa ove la discrezionalità del compenso non fosse circoscritta, non solo entro un limite massimo, ma anche entro un limite minimo che assicuri una adeguata retribuzione ai professionisti".
Cordiali Saluti

Il Direttore
Umberto Oppus

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486
e-mail: protocollo@ancisardegna.it